

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 167

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2003)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/29 CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2001 SULL'ARMONIZZAZIONE DI TALUNI ASPETTI DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI NELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ECONOMICO**

Il decreto legislativo ottempera a quanto disposto dall' art. 30 della legge 1° marzo 2002, n. 39, comunitaria 2001, in ordine alla attuazione della direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ed ai relativi principi e criteri direttivi.

Sul piano generale, essa appare chiaramente improntata alla consapevolezza, nel legislatore comunitario, che gli adeguamenti normativi che devono essere elaborati vanno al di là della semplice e sistematica armonizzazione del diritto d'autore per assicurare una più ampia valenza di presidio e garanzia di ordinato sviluppo del sistema economico, sociale e culturale della comunicazione riferita all'opera dell'ingegno.

Tale impostazione è chiaramente riscontrabile nella stessa direttiva che, nel prendere atto ("considerando" n. 5) della moltiplicazione e diversificazione dei vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento, afferma la necessità – pur senza ricorrere a nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale - di "adottare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento".

Inoltre, altrettanto significativo appare, in una equilibrata considerazione delle ragioni dell'economia e di quelle della cultura, il principio enunciato nel "considerando" n. 9: "Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà."

La direttiva, come preliminarmente richiamato nell'articolo 1 della stessa, non modifica e non pregiudica, fatto salvo il parziale aggiornamento di cui all'articolo

11, le disposizioni contenute nelle cinque precedenti emanate in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

La direttiva armonizza, innanzi tutto, il diritto di riproduzione (art. 2); il diritto di comunicazione di opere al pubblico (art. 3); il diritto di distribuzione (art.4).

Inoltre, con l'art. 5, introduce una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti sopra menzionati, soltanto una delle quali deve essere obbligatoriamente recepita (quella del comma 1) mentre le altre hanno carattere facoltativo. In nessun caso, possono essere introdotte eccezioni diverse da quelle tassativamente elencate. Come principio inderogabile, al quale gli Stati membri devono uniformarsi, nell'introdurre eccezioni, è confermato quello già stabilito dall'art. 9 –linea 2 – della Convenzione di Berna, il quale dispone che le eccezioni e le limitazioni siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificati pregiudizi agli interessi legittimi del titolare.

La direttiva disciplina altresì gli obblighi relativi alle misure tecnologiche (art.6), quelli relativi alle informazioni sul regime dei diritti (art.7) e, negli articoli 8 – 13 compresi nel Capo IV “Disposizioni Comuni”, le sanzioni e mezzi di ricorso; l'applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali; l'applicazione nel tempo; gli adempimenti tecnici; le disposizioni finali e le prescrizioni relative all'attuazione.

Come per l'attuazione delle precedenti direttive in materia di diritto d'autore e diritti connessi, si è ritenuto di dover procedere a modificazioni ed integrazioni della legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, adottando il metodo della “novellazione” in modo da salvaguardare, per quanto possibile, l'architettura generale di un sistema di norme dotato fin dall'inizio di una propria interna e sistematica coerenza. Ciò ha comportato la necessità di inserire i vari precetti della direttiva nelle parti appropriate della legge n. 633/41.

Si aggiunge che, in attuazione dell'articolo 2, comma 1/b) della legge comunitaria 1° marzo 2002, n.39, si è provveduto ad operare il coordinamento con la legge 5 febbraio 1992, n.93 e con la legge 18 agosto 2000, n.248, trasponendone nella legge 22 aprile 1941, n. 633 alcune disposizioni, visto anche il d.lgs. 29 ottobre 1999, n.419.

Si precisa, infine , che il testo di decreto che si propone non comporta spese a carico dell'erario.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica l'articolo 13 della legge 633/41 relativo al diritto di riproduzione degli autori, fornendo una più ampia definizione dello stesso in ottemperanza a quanto esposto dall'articolo 2 della direttiva.

Nel definire il diritto in esame come “diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”, ne rende esplicita la portata in tutta la sua interezza, lo rende espressamente applicabile a tutte le forme di riproduzione, comprese quelle “on line”, lo riconosce, oltre che a favore degli autori, per quanto riguarda le loro opere, anche, come risulterà in seguito, per gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; per i produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; per i produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; per gli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Appare opportuno sottolineare il carattere esplicativo di questa disposizione, che conferma nella stessa ampiezza il diritto di riproduzione sia agli autori, sia ai titolari dei diritti connessi sopra richiamati.

L'art.1 in esame, pertanto, ha ulteriormente specificato che il diritto di riproduzione comprende anche quella diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o totale, rendendo così maggiormente esplicita la portata del diritto in questione.

Articolo 2

Il diritto di comunicazione di opera al pubblico, comprensivo del diritto di mettere a disposizione del pubblico, spettante all'autore è riconosciuto in quest'articolo, con il quale si provvede a sostituire il vigente articolo 16 della legge n. 633/41 con un nuovo testo in attuazione dell'articolo 3, comma 1 della direttiva che riconosce agli autori “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.

D'altro canto, la stessa direttiva, nel considerando n. 23, fornisce una chiave di lettura della suddetta disposizione enunciando il principio che il diritto di comunicazione al pubblico “deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine”. Inoltre, la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi a

partire dal luogo e nel momento da esso scelto individualmente, chiaramente si riferisce all'accesso ai servizi forniti dalla rete.

Altro aspetto rilevante dell'articolo 3 della direttiva è rappresentato, infine, dal principio introdotto nell'ultimo paragrafo, con il quale si sancisce che i diritti di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico non si esauriscono con alcun atto relativo al loro esercizio.

Come è noto, il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera (incorporate in un supporto) si esaurisce nel territorio comunitario nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà di detto supporto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

E' importante rilevare che, come chiaramente enunciato nel considerando n.29, "la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di quelli *on line*. Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto."

In osservanza dei principi stabiliti dalla direttiva, l'art.2 ridefinisce il diritto di diffusione disciplinato dall'art.16 della legge 633/41 come diritto di comunicazione al pubblico in modo da ricomprendervi espressamente qualunque comunicazione a distanza, ivi comprese le trasmissioni interattive che avvengono tramite la messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente.

Inoltre, l'art.2 specifica che gli atti di comunicazione al pubblico non esauriscono il diritto in questione.

Articolo 3

L'articolo 3 riguarda il diritto di distribuzione riconosciuto agli autori e modifica l'art.17 della legge 633/41 in applicazione a quanto disposto dall'art.4, comma 2 della direttiva che stabilisce che il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'originale si esaurisce quando la prima vendita o il primo atto di trasferimento di proprietà dell'originale dell'opera o del supporto nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto con il suo consenso.

La previsione normativa comunitaria risponde opportunamente all'esigenza sistematica di collegare il diritto di distribuzione all'esaurimento del medesimo, chiarendo che il principio dell'esaurimento si applica solo nell'ambito comunitario.

In applicazione di tale principio, l'articolo stabilisce che il diritto di distribuzione degli originali e delle copie non si esaurisce nella Comunità se non nel caso di prima vendita effettuata con il consenso del titolare del diritto, escluse le copie messe in circolazione a scopo promozionale.

L'articolo, inoltre, specifica che l'esaurimento in questione non si applica nel caso di messa a disposizione del pubblico di opere ai sensi dell'art.2, costituendo tale messa a disposizione una comunicazione al pubblico e non una distribuzione.

Articolo 4

L'art. 4 dà attuazione alla eccezione di cui all'art.5, comma 2, lettera d) della direttiva, in materia di registrazioni effimere di opere, integrando le disposizioni contenute nell'art.55 della legge n. 633/41 che autorizzano l'ente esercente il servizio di diffusione radiotelevisiva a registrare un'opera al fine di effettuare la trasmissione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione, dopo l'uso, sia distrutta o resa inservibile.

Con un nuovo comma si dispone che le suddette registrazioni possano essere conservate in archivi ufficiali (espressione mutuata dalla direttiva), purché abbiano un eccezionale carattere documentario e non siano ulteriormente utilizzate a fini economici e commerciali.

Articolo 5

Con l'art. 5 si provvede a sostituire l'attuale denominazione del Capo V della legge n.633/41, in coerenza con la denominazione utilizzata dal legislatore comunitario all'art. 5 della direttiva ed alla evoluzione che dal 1941 ad oggi ha caratterizzato la normativa italiana di riferimento, con particolare riguardo alla legge 248/ 2000.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede delle modifiche all'art.61 della legge 633/41, al fine di adattarne la terminologia e le definizioni alla luce delle nuove tecnologie che sono prese in considerazione dalla direttiva.

Viene così adottata la definizione generale di "*supporto*" per comprendere qualunque materiale su cui vengano incorporati fonogrammi e videogrammi.

Si specifica, inoltre, che il diritto esclusivo dell'autore in relazione all'adattamento o alla riproduzione di un'opera sussiste qualsiasi tecnologia venga a tal fine impiegata.

Articolo 7

L'art.7 modifica l'art.62 della legge 633/41, e vale quanto esposto per l'art.6.

Articolo 8

L'art.8 modifica l'art. 63 della legge 633/41, e vale quanto esposto per l'art.6.

Articolo 9

L'art. 9 sostituisce l'intero Capo V del Titolo I, della legge 633/41 che disciplina le utilizzazioni libere che vengono ridefinite come *eccezioni e limitazioni*.

Queste ultime sono previste dall'art.5 della direttiva che, con il comma 1, dispone in termini prescrittivi che siano esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, che siano transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

Il comma 2 dell'art. 5 della direttiva disciplina alcune eccezioni di carattere facoltativo al diritto di riproduzione, mentre il comma 3 riguarda eccezioni sia al diritto di riproduzione, sia al diritto di comunicazione che di messa a disposizione del pubblico.

Il comma 5, in ultimo, introduce un principio generale di garanzia (ripreso dall'art. 9 –alinea 2 – della Convenzione di Berna) disponendo che le eccezioni e le limitazioni in argomento siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

Tali ultime esigenze sono state tenute in debito conto dall'articolo 30 della legge comunitaria n. 39/2002, contenente i principi di delega, che richiama la necessità di non trascurare, con riferimento alle scelte da operare in materia di eccezioni, "l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore".

Il presente schema di decreto legislativo, pertanto si adegua a tali indicazioni, limitandosi ad introdurre nell'ordinamento soltanto quelle eccezioni che sembrano corrispondere ad esigenze particolarmente rilevanti sotto il profilo culturale e sociale, o comunque sostanzialmente ininfluenti sui livelli di tutela dei singoli diritti ai quali sono afferenti.

L'articolo in esame, inoltre, suddivide il Capo V in tre Sezioni.

La I Sezione disciplina l'eccezione di reprografia e le altre eccezioni, la seconda riguarda invece l'eccezione di copia privata e la terza prevede le disposizioni comuni.

Nella Sezione I vengono effettuate le seguenti modifiche alla legge 633/41:

- A) Si sostituisce l'attuale formulazione dell'art. 65 della legge 633/41 in funzione delle eccezioni previste nell'art.5, paragrafo 3, lettera c) della direttiva nei casi di riproduzione a mezzo stampa, estendendo l'eccezione anche alla comunicazione al pubblico o alla messa a disposizione del pubblico di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali. Nel secondo comma, l'eccezione prevista è in funzione del riconoscimento del diritto di cronaca, nei limiti dello scopo informativo.
- B) Si riformula l'art. 66 della legge 633/41, aggiornando, alla luce delle eccezioni fornite dall'art.5, comma 3, lettera f) della direttiva, la disciplina

riguardante la libertà di riproduzione dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico.

- C) Si modifica l'art. 67 della legge 633/41, al fine di recepire l'eccezione di cui all'art.5, comma 3, lettera c) della direttiva, prevedendo che l'eccezione stabilita da tale articolo si applichi anche per le riproduzioni effettuate a fini di pubblica sicurezza e nelle procedure parlamentari, giudiziarie ed amministrative.
- D) L'art.68 della legge 633/41 è riformulato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva, comma 2, lettera c). Rispetto alla normativa vigente tale recepimento risulta innovativo limitatamente alla possibilità di effettuare fotocopie per i servizi interni, riconosciuta oltre che alle biblioteche accessibili al pubblico, anche alle biblioteche scolastiche, ai musei pubblici ed agli archivi pubblici, purché non vi sia alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
- E) L'art. 68-bis ottempera all'obbligo del recepimento della eccezione di cui all'art. 5 comma 1 della direttiva, prevedendo l'esenzione dal diritto di riproduzione per quegli atti di riproduzione transitoria strettamente necessari per consentire le trasmissioni interattive, purché privi di autonoma rilevanza economica, ovvero per consentire l'uso legittimo di un'opera. Tale eccezione è indispensabile ai fini del funzionamento delle trasmissioni interattive digitali, dovendosi altrimenti richiedere ogni volta l'autorizzazione del titolare dei diritti per quelle riproduzioni che si rendono tecnicamente necessarie per consentire la realizzazione delle trasmissioni e la fruizione delle stesse da parte degli utenti.
- F) La modifica del comma 1-bis dell'art.69 della legge 633/41, (che viene rinumerato come comma 2), inserisce un più puntuale riferimento -come previsto nella direttiva- all'assenza di vantaggio economico o commerciale nella riproduzione di fonogrammi e videogrammi, consentita per i servizi interni delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, prevedendo altresì espressamente come beneficiarie dell'eccezione anche le cineteche di Stato.
- G) La nuova formulazione dell'articolo 70 della legge n.633/41 prevede che possa essere effettuata oltre al riassunto, alla citazione o alla riproduzione di brani o di parti di opere, anche la loro comunicazione al pubblico per finalità illustrative per uso di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica.

- H) Si modifica l'art.71 della legge 633/41, sostituendo la parola "pezzi " con brani".
- I) L'art.71-bis della legge 633/41 introduce l'eccezione prevista dall'art.5, comma 3, lettera b) della direttiva, con la quale si consente ai portatori di handicap, per uso personale, la riproduzione o l'utilizzazione di comunicazioni al pubblico di opere a determinate condizioni. L'individuazione delle categorie beneficiarie e dei criteri atti a individuare i singoli beneficiari e la definizione delle modalità di fruizione dell'eccezione sono demandate ad apposito decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- L) L'art.71-ter, in riferimento all'eccezione prevista nell'art.5, comma 3, lettera n) della direttiva, consente la comunicazione o la messa a disposizione a singoli individui, a fini di ricerca o di attività privata di studio, di opere o altri materiali contenuti nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituzioni culturali, di musei ed archivi, su terminali destinati a tale unica funzione situati nelle medesime istituzioni. Si tratta di consentire agli utenti di fruire della consultazione delle opere esistenti presso i predetti enti avvalendosi delle nuove tecnologie.
- M) L'art. 71-quater recepisce l'eccezione di cui all'art 5, comma 2 , lettera e) della direttiva, che consente la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate, per uso esclusivamente interno, da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena. L'equo compenso previsto in tal caso è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art.190 della presente legge.
- N) L'art. 71- quinquies attua il disposto dell'articolo 6, comma 4, della direttiva che impone ai titolari dei diritti di rimuovere le misure tecnologiche al fine di consentire l'utilizzo dell'opera o del materiale protetto ai beneficiari di alcune eccezioni. Inoltre, con l'ultimo comma dell'articolo si dispone che nel caso di mancato accordo tra le associazioni dei titolari dei diritti e quelle dei beneficiari delle eccezioni, circa l'esercizio delle eccezioni medesime, ciascuna delle parti possa rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190, per esperire un tentativo di mediazione.

Con la Sezione II si disciplina la c.d. eccezione di "copia privata", inserendo nella Sezione stessa la normativa già contenuta nell'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, che viene poi abrogata dalle disposizioni finali, operando fin da ora nella materia del

diritto d'autore quel riordinamento normativo e sistematico previsto dell'art.5 della legge comunitaria n.39/2002.

L'art.71- sexies si conforma a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lettera b) della direttiva, riprendendo ed estendendo con delle limitazioni, da un lato alla tecnologia digitale le previsioni di cui all'art. 3 della legge 93/92 e, dall'altro, confermando l'uso esclusivamente personale senza fini di lucro e senza scopo commerciale della riproduzione di fonogrammi e videogrammi.

L'art. 71-septies, riprendendo quanto già previsto dall'art.3 della legge 93/92, stabilisce i criteri per la determinazione dell'equo compenso, tenuto conto anche dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di protezione. Il compenso dovuto verrà determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con una periodicità triennale, che consentirà, così, di tener conto dell'evoluzione del mercato e delle tecnologie di riproduzione.

L'art.71-octies prevede, sulla base di quanto già disposto dall'art.3 della legge 93/92, i criteri di ripartizione dell'equo compenso audio. Per quanto riguarda gli aventi diritto al compenso da supporti e apparecchi video, è stata attribuita una quota anche agli artisti interpreti ed esecutori.

La Sezione III comprende le disposizioni comuni (art. 71-nonies) e stabilisce che gli utilizzi di opere o materiali protetti effettuate nell'ambito di trasmissioni interattive (messa a disposizione del pubblico) non possono arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari o essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere.

L'art.71-decies prevede espressamente quanto già implicitamente riconosciuto dal nostro ordinamento, e cioè che le eccezioni comprese nel Capo V in esame si applichino anche ai diritti connessi.

Articolo 10

L'articolo 10 modifica l'intitolazione del Capo I del Titolo II della Legge n. 633/41, sostituendo, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e con le più aggiornate definizioni, presenti nella direttiva e nella normativa internazionale, la denominazione di produttore del "disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci" con quella di "produttore di fonogrammi".

Articolo 11

L'art. 11 modifica l'art.72 della legge 633/41, aggiornando la definizione dei diritti connessi, di riproduzione e di distribuzione, spettanti ai produttori di fonogrammi in corrispondenza a quanto previsto per gli autori dagli artt. 1 e 3 del presente decreto, prevedendo, altresì, l'esaurimento comunitario, limitatamente al diritto di distribuzione.

Attribuisce, inoltre, ai produttori di fonogrammi, in ottemperanza all'art.3 della direttiva, il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dei loro fonogrammi.

Articoli 12,13, 14, 15 e 16.

Gli articoli 12, 13, 14, 15,e 16 sostituiscono rispettivamente gli articoli 73, 74, 75, 76 e 78 della legge n.633/41.

Con tali articoli si è inserita nel testo la parola “fonogramma” che più puntualmente ed aggiornatamente individua l’oggetto della riproduzione fonografica. Peraltro, a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie digitali (che hanno reso necessaria tra l’altro l’introduzione del diritto di messa a disposizione del pubblico in ambito digitale), si è previsto, nell’art. 78, il riferimento oltre che alla diretta registrazione dei suoni, anche alla rappresentazione degli stessi con tecniche funzionali alla comunicazione digitale.

Nell’ultimo comma dell’art. 73.la parola “propaganda” è sostituita con le parole “comunicazione istituzionale”.

Articolo 17

L’ art. 17 prevede l’inserimento dell’art.78-bis, che stabilisce che l’utilizzazione dei fonogrammi da parte delle emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni del Capo I del Titolo II, nel quale sono disciplinati i diritti del produttore di fonogrammi. Tale norma riproduce quella contenuta nell’art.2, comma 1 della legge 93/92, contestualmente abrogato nelle disposizioni finali.

Articoli 18, 19 e 20

Tali articoli modificano gli articoli 78-ter (ex 78-bis), 79 e 80 della legge 633/41, ridefinendo i diritti di riproduzione e quelli di distribuzione riconosciuti anche ai produttori di opere cinematografiche, ai radiodiffusori, agli artisti interpreti e esecutori e riconoscendo agli stessi, per la prima volta, il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico. A tal fine si sono riformulati gli articoli di riferimento e lasciando invariate nei medesimi le parti non direttamente interessate alla attuazione della direttiva.

Articoli 21 e 22

Tali articoli aggiornano la terminologia giuridica degli artt. 81 e 83 della legge 633/41, sostituendo il termine “diffusione” con quello di “comunicazione al pubblico” introducendo il termine “supporti” alla stessa stregua di quanto effettuato per altri articoli.

Articolo 23

L'art. 23 inserisce, dopo il Titolo II-bis, il Titolo II-ter, con il quale in osservanza dell'art. 6 e 7 della direttiva si introducono nuove disposizioni sulle misure tecnologiche di protezione e sulle informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

Si inserisce nella legge 633/41 l'articolo 102- quater che, mentre nel comma 1 consente ai titolari dei diritti l'apposizione di misure tecnologiche atte a proteggere le opere, nel comma 2 definisce, in sintonia con la direttiva, l'efficacia delle stesse esemplificandone la tipologia.

Si introduce, l'art. 102 –quinquies con il quale si consente ai titolari dei diritti di inserire nelle copie di un'opera o nella comunicazione al pubblico della stessa, informazioni atte ad identificare l'opera, l'autore o qualsiasi titolare dei diritti, nonché a fornire indicazioni sulle sue condizioni d'uso, anche attraverso numeri o codici che rappresentino le stesse indicazioni.

Articolo 24

L'art. 24 modifica l'art.163 della legge 633/41, introducendo altri due commi che riproducono le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art.2 della legge 93 del 1992 di cui si dispone, conseguentemente, l'abrogazione nelle disposizioni finali.

Articolo 25

L'articolo in esame introduce modifiche all'art.164, n.3 della legge 633/41, in relazione all'attività della SIAE di percezione del compenso per copia privata.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'art.171-ter della legge 633/41, introducendo nuove ipotesi di reato in riferimento alla violazione del divieto delle attività industriali e commerciali relative alle attrezzature e ai dispositivi volti all'elusione delle misure di protezione tecnologiche come pure in riferimento agli atti volti all'alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti, in conformità a quanto disposto agli artt. 6, 7 e 8 della direttiva.

Articolo 27

Con questo articolo si modifica l'art. 174-bis della legge 633/41, che viene suddiviso in due parti rispetto alla originaria formulazione. Il primo comma viene inserito in questo articolo, mentre quello che era il secondo comma diviene una fattispecie a sé stante, contemplata nell'articolo 29 del decreto.

Art. 28

Con l'art. 28 si inserisce nella legge sul diritto d'autore l'art. 16 della legge 18 agosto 2002, n. 248, che viene così organicamente innestato nella sua naturale sede, sempre in ossequio al principio della delega che prevede un coordinamento sistematico della normativa di settore. L'articolo è stato in parte modificato prevedendo esplicitamente che incorre nella sanzione amministrativa ivi prevista anche chi illecitamente utilizza, duplica o riproduce le opere e materiali protetti, avvalendosi di attrezzature o prodotti, ovvero presta servizi che consentano di eludere le misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater nonché chi acquista o noleggia dette attrezzature.

Art.29

Valgono le considerazioni fatte per l'art. 27. Con questo articolo il secondo comma dell'art. 174-bis viene rinumerato come art.174 -quater.

Art.30

Con quest'articolo si inserisce l'articolo 174-ter della legge 633/41 che viene rinumerato come 174-quinquies.

Art.31

L'art. 31 introduce modifiche all'art. 182-bis della legge 633/41, in relazione all'attività di vigilanza esercitata dall'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e dalla SIAE, estendendo la possibilità di accesso in alcune tipologie di locali e quella di richiesta di esibizione di documentazione.

Articolo 32

L'art. 32 inserisce un secondo comma nell'art.186 della legge 633/41 il quale stabilisce che, nel caso di fonogrammi originari di Stati con cui l'Italia non abbia convenzioni bilaterali o multilaterali in materia, l'applicazione del simbolo (P) sul supporto costituisce espletamento dell'eventuale formalità che consenta l'esercizio dei diritti spettanti ai produttori di fonogrammi.

Articolo 33

Questo articolo attribuisce al comitato di cui all'art.190 della legge 633/41 il compito di esperire il tentativo di conciliazione tra le associazioni interessate per la rimozione delle misure tecnologiche.

Articolo 34

L'art. 34 modifica l'art.193 della legge 633/41 e prevede che, fra le commissioni speciali operanti all'interno del comitato di cui all'art.190 della citata legge sul diritto d'autore, sia istituita una commissione specificamente incaricata di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29 del presente decreto.

Articolo 35

L'art.35 introduce l'art.194-bis nella legge 633/41 che coordina i principi procedurali relativi all'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'art.29 di questo decreto.

Articoli 36 e 37

Questi due articoli introducono le modifiche necessarie alla legge n.93/92, per coordinarla, per le parti non abrogate, alla legge 633/41 .

Articolo 38

L'articolo in argomento contiene disposizioni transitorie sul momento iniziale di applicazione delle nuove normative e sull'applicazione ai diritti acquisiti.

Articolo 39

Quest'articolo contiene le disposizioni transitorie relative ai criteri di determinazione dell'equo compenso dovuto per la riproduzione privata per uso personale (cosiddetta "copia privata"), ora disciplinata negli articoli 71 sexies, 71 septies e 71 octies del decreto.

Poiché la direttiva prevede che i titolari di diritti siano adeguatamente indennizzati del pregiudizio subito per la copia privata, considerato che il livello dei compensi in Italia ha subito un costante decremento, si è provveduto ad allineare i criteri per la commisurazione del compenso da prelevare sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione (in precedenza previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n.93), con quelli in vigore nei maggiori paesi europei.

Il compenso medio sui supporti vergini è stato in Italia finora soltanto una frazione del compenso applicato negli altri paesi europei, come risulta dalla seguente tabella:

-supporto audio analogico

Germania	0,06 x tre ore	= euro 0,18
Francia	0,29 x tre ore	= euro 0,187
Italia (media)		= euro 0,036

supporto video analogico

Germania	0,09 x tre ore	= euro 0,27
Francia	0,45 x tre ore	= euro 1,35
Italia (media)		= euro 0,02

E' da notare che la costante espansione del mercato dei supporti digitali di registrazione in Italia e negli altri paesi europei è trainata proprio dalla crescente diffusione tra i consumatori della pratica della copia privata di prodotti fonografici e videografici, come desumibile anche dalle campagne pubblicitarie del settore. Del resto va osservato che il vantaggio del consumatore, beneficiario dell'eccezione per copia privata, rimane, anche dopo l'aumento del compenso, assolutamente rilevante, rispetto al prezzo corrente dei prodotti fonografici e videografici.

L'espansione della copia privata digitale è inoltre una causa decisiva all'origine della crisi del settore fonografico negli ultimi due anni (diminuzione delle vendite pari al 5,5% nel 2001, e a oltre il 14% secondo le stime di giugno 2002.)

Ai fini della determinazione del compenso è stato assunto come valore di base per ora di registrazione quello del compenso applicabile sui supporti analogici, aumentato per i supporti digitali in funzione della diversa incidenza economica della riproduzione digitale rispetto a quella analogica, secondo quanto previsto dalla direttiva. Parimenti il compenso medio orario per i supporti analogici video in Europa è pari a 0,39 euro. Il compenso medio orario per i supporti digitali video in Europa è pari a 0,45.

Si è quindi proceduto ad allineare i compensi in esame con quelli della media europea tenendo conto che il compenso medio orario per i supporti analogici audio in Europa è pari a 0,23 euro, mentre il compenso medio orario per i supporti digitali audio in Europa è pari a 0,29 euro.

Il compenso da adottarsi si differenzia inoltre in base alle diverse tipologie di supporti di registrazione digitale, per i quali si è tenuta presente la distinzione tra supporti cosiddetti "dedicati" e supporti "non dedicati". I primi sono quelli destinati esclusivamente alla registrazione sonora o alla registrazione videografica; i secondi sono idonei alla registrazione di dati in generale, sui quali possono essere memorizzati files di ogni tipo come testi, suoni, immagini fisse, immagini in movimento ecc. (CD-R dati e CD-RW dati).

Per i supporti dedicati, sia audio che video, la durata è indicata dal fabbricante. Per i supporti non dedicati la capacità di registrazione è espressa in megabytes e la durata

dipende dal sistema di compressione dei dati adottato (da 1 a 10 volte la durata di analogo supporto dedicato).

Per i soli supporti "non dedicati" (CD-R dati e CD-RW dati), in alcuni paesi è stato concordato con le società di riscossione del compenso un abbattimento, che tiene conto della quota di mercato di supporti vergini destinata ad usi diversi dalla registrazione di opere protette. In Germania la quota di mercato è stata calcolata in sede di prima applicazione del compenso del trenta per cento dei supporti vergini non dedicati. L'abbattimento conseguente non è peraltro stabilito nella legge che si limita a stabilire la base del compenso. In Francia la percentuale è calcolata in modo più complesso, tenendo conto delle utilizzazioni audio e video, dei coefficienti di aumento per i sistemi di compressione e delle quote di mercato. L'abbattimento che ne risulta è di circa il 55% nel 2001.

La tariffa di cui all'art. 39 tiene conto dell'aumento della durata di registrazione del supporto vergine "non dedicato" dovuta al sistema di compressione, valutando l'ampliamento della capacità media dei supporti nella misura di 1,60 volte rispetto ai supporti dedicati. La quota di mercato dei supporti digitali non dedicati in Italia in media per il triennio considerato è stata calcolata pari al 50% dei supporti venduti.

L'art. 39 fissa i compensi di cui all'art. 71-septies fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies.

Articolo 40

Con tale norma si modifica il comma 7 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 419/99, chiarendo che la disposizione che stabilisce che i criteri di ripartizione dei proventi vengano annualmente predeterminati dalla SIAE riguarda solo i titolari dei diritti d'autore.

Art.41

Quest'ultimo articolo contiene le disposizioni abrogative.

Decreto legislativo: “Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2001/29/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39 - in particolare, gli articoli 1, 2, 30 e l’allegato B - che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE,

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

VISTA la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

VISTA la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d’autore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 13** - 1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.”.

Art. 2

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 16 - 1.** Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 3

1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art.17 - 1.** Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità Europea se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.”.

Art. 4

1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare su disco o su altro supporto l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali, delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario.”

Art. 5

1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

“SEZIONE V
Opere registrate su supporti”

Art. 6

1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 61- 1.** L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.”.

Art. 7

1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno é riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell'opera riprodotta;

b) nome dell'autore;

c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

d) data della fabbricazione.”.

Art. 8

1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 63 – 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.”.

Art. 9

1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Capo V

Eccezioni e limitazioni

Sezione I – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 65 - 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.

Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti sciolti, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter. Salvo diverso accordo tra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) e le Associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera fuori dai cataloghi editoriali, con corrispondenza di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico per uso di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica, allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa, sono liberi in quanto diretti a fini non commerciali, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all'articolo 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato di cui all'articolo 190 .

Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* della presente legge sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

B 2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le categorie maggiormente rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-*bis* e 71-*quater*, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di clausole contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire

l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194-*bis*.

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. E' vietata la prestazione di servizi finalizzata alla riproduzione di cui al comma 1, se effettuata a scopo di lucro o per fini direttamente o indirettamente commerciali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di clausole contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 71- septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies*. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o

videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Art.71-decies - 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.”.

Art. 10

1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

“Capo I

Diritti del produttore di fonogrammi”.

Art. 11

1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

- a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
- d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 12

1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.”.

Art. 13

1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previa accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.”.

Art. 14

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 75 - 1.** La durata dei diritti previsti nel presente capo é di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma é lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge, la durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.”.

Art. 15

1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 76 - 1.** I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.”.

Art. 16

1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 78 - 1.** Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.”.

Art. 17

1. Dopo l'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“**Art.78- bis** - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.”.

Art. 18

1. L'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente e diviene 78-*ter*:

“**Art.78-ter** – 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.”.

Art. 19

1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere *c)* e *d)* non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.”.

Art. 20

1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 80** - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

- a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;
- d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
- e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
- f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è

stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 21

1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“**Art. 81 - 1.** Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.”.

Art. 22

1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 83 - 1.** Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.”.

Art. 23

1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Titolo II-ter

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'articolo 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV, sezione VI, del titolo I.

Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'articolo 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.”.

Art. 24

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“**Art. 163 - 1.** Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'articolo 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.”.

Art. 25

1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3), è sostituito dal seguente:

“3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.”.

Art. 26

1. All'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.”.

2. All'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *f*), sono inserite le seguenti:

“*g*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.”.

Art. 27

1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.”.

Art. 28

1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

“174-ter -1.- Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.”.

Art. 29

1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“ **Art.174-quater** -1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.”.

Art. 30

1. Dopo l'articolo 174-*quater* della legge 22 aprile 1941 n. 633, è inserito il seguente:

Art. 174-*quinquies* - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Art. 31

1. All'articolo 182 *-bis*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

“*e)* sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'articolo 71-*septies*.”.

2. All'articolo 182-*bis*, il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera *e)* del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-*septies*. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.”.

Art. 32

1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.”.

Art. 33

1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“ 3. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-*quinquies*, comma 5.”.

Art. 34

1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-*quinquies*, comma 4. In tale ultimo caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.”.

Art. 35

1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“**Art. 194-bis** - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'articolo 71-*quinquies*, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'articolo 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'articolo 193, comma 2. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

- a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
- b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.”.

CAPO II

Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

Art. 36

1. All' articolo 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“**Art. 5 - 1.** Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, primo comma, 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.”.

Art. 37

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all' articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 5 della presente legge nonché la quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.”.

CAPO III

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 38

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.

Art. 39

1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies*, è fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso articolo 71-*septies*, nelle seguenti misure:

a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.

d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte.

e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.

Art. 40

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.”

Art. 41

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'articolo 77 ed il secondo comma dell'articolo 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248, nonché ogni altra disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizione del presente decreto.